

AFC Torino S.p.A.

CIG: 87956922A8	Pratica: DET-93-2023	del: 18/05/2023
Determina: 90 - 2023		del: 18/05/2023
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI ADDUZIONE IDRICA - AREE 1, 2 E 5 CIMITERO MONUMENTALE AGGIUDICATO A: AGEA SRL		
Determina di risoluzione contrattuale ex art. 108 del D.lgs 50/2016		
RUP: WALTER SAINO procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022		

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Premesso che:

- con Determinazione a contrarre n. 159/2021 del 21/07/2021, AFC Torino S.p.A. ha dato avvio ad una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, commi 2 lett. c) bis e 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come modificati dall'art.1, commi 2 lett. b) e 3, della L.120/2020, attraverso il portale del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA di Consip S.p.A.), per l'esecuzione dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara di Euro 453.044,24 per opere soggette a ribasso di gara ed Euro 22.350,00 per oneri di sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso di gara, così in totale Euro 475.394,24 (oltre Iva 22%);
- la procedura di gara si è svolta con l'osservanza di tutte le disposizioni di legge in materia e, con Determina n. 242/2021 del 16/11/2021, AFC Torino S.p.A. ha emesso apposito provvedimento di aggiudicazione definitiva ed efficace nei confronti dell'impresa AGEA S.r.l., con sede in C.so Trieste 191 – 81100 Caserta, risultata aggiudicataria con ribasso offerto pari a 29,140% (ventinove virgola centoquaranta per cento) ed importo di aggiudicazione di Euro 343.377,15, oltre Iva di legge;
- in data 25/10/2021, ai fini della sottoscrizione del contratto, è stata rilasciata garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di **cauzione definitiva da Tokio Marine Europe S.A. mediante Polizza n.28020034666, per complessivi Euro 52.577,90;**
- in data 22/02/2022, si è proceduto alla formale stipulazione del contratto d'appalto;
- in data 07/03/2022, tramite Verbale di Consegna Lavori (prot. AFC n. 916/2022), è avvenuta la consegna dell'area e, da tale giorno, ha iniziato a decorrere il tempo utile contrattuale per dare compiuti tutti i lavori, stabilito dall'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali, successivi e continuativi, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi era prevista entro il giorno 06/03/2023;
- con Verbale prot. 1330 del 30/03/2022, si è dato atto dell'effettivo inizio dei lavori a partire dal mese di marzo 2022;
- con Nota prot. 1356 del 01/04/2022, è stata approvata e successivamente erogata la somma di Euro 68.675,43 a titolo di anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale ex art. 35 c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a fronte di apposita polizza assicurativa n. 28020040998 di pari valore (incrementato del tasso di interesse legale vigente) emessa da **Tokio Marine Europe S.A.** in data 04/04/2022;

Dato atto che:

- nel corso dell'esecuzione del contratto, la DL ed il RUP hanno ripetutamente rilevato e

AFC Torino S.p.A.

contestato i ritardi via via accumulati dall'Aggiudicatario anche a causa delle ripetute e prolungate assenze dal cantiere delle maestranze, sollecitato e ordinato invano più volte la ripresa dei lavori sospesi in maniera unilaterale e ingiustificata, avvisato formalmente sul rischio di imminente avvio della procedura di risoluzione, come da Note depositate agli atti del 9/11/2022 (prot. n.3843), 23/11/22 (prot. n.3986), 29/11/22 (prot. n.4122),prive di effettivo riscontro operativo da parte dell'Appaltatore;

- in data 27/01/23, con Nota prot. n.254, viste le suddette premesse, sentito il RUP, il DL dopo l'ulteriore prolungata assenza dal cantiere dell'Impresa, avviava la procedura di risoluzione assegnando all'Appaltatore un termine di n.20 (venti) giorni per provvedere all'esecuzione di specifiche lavorazioni ex art. 108 c.4 D.Lgs. 50/2016 con l'espressa indicazione che "scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali";
- a tale missiva l'Appaltatore forniva riscontro scritto (prot. n. 260 del 30/01/2023) con richiesta, tra le altre cose, di un incontro tra le parti per addivenire ad una soluzione condivisa delle problematiche insorte, missiva riscontrata da AFC Torino S.p.A. con specifica comunicazione prot. n.292 del 02/02/2023;
- conseguentemente in data 3/02/2023 si è tenuto un incontro presso la sede di AFC Torino S.p.A. alla presenza dell'Appaltatore, del RUP e del DL durante il quale l'impresa AGEA S.r.l. ha segnalato la volontà di riavviare tempestivamente i lavori anche attraverso il supporto di eventuali subappalti purché la S.A.interrompesse la procedura di risoluzione contrattuale avviata;
- a tale incontro, in data 13/02/2023 (prot. AFC n.442) è seguita specifica missiva da parte dell'Appaltatore nella quale ha confermato quanto richiesto in sede di incontro tra le parti;
- la S.A., pur di procedere alla chiusura dei lavori, vista la volontà espressa dell'Appaltatore di portare a termine gli stessi, in data 20/02/2023 (prot. n.548) ha formalizzato l'accoglimento della richiesta di sospensione della procedura di risoluzione ex art. 108 c.4 D.Lgs. 50/2016, assegnando contestualmente un termine di 6 (sei) giorni per ricevere formale comunicazione di richiesta di autorizzazione al sub-appalto per la ditta individuata, con specifica indicazione che la mancata presa in carico del riavvio delle attività di cantiere avrebbe costituito motivo per la riattivazione dei termini di cui all'art.108 c.4 D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che:

- in data 28/02/2023 (prot. n.626), l'Appaltatore ha formalizzato la richiesta di proroga di 7 (sette) giorni del suddetto termine per la definizione del preannunciato sub-appalto;
- in data 3/03/2023 (prot. n.690), pur di favorire lo svolgimento delle lavorazioni richieste e addivenire al proseguimento dei lavori,AFC Torino S.p.A. ha accolto la suddetta istanza di proroga di giorni 7 (sette);
- alla data del 27/03/2023, non avendoricervuto riscontro alcuno da parte dell'Impresa, ormai da mesi assente dal cantiere, viste le vane e disattese rassicurazioni dell'Appaltatore, con Nota prot. n.1007 AFC Torino S.p.A. ha riavviato la procedura di risoluzione contrattuale ex art. 108 c.4 D.Lgs. 50/2016, assegnando in via ultima e definitiva un termine di 15 (quindici) giorni per l'esecuzione di specifiche lavorazioni con l'espressa indicazione che "scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali";
- in data 12/04/2023, con Nota prot.n.1210, il DL ha convocato formalmente l'Appaltatore per il giorno 28/04/2023 alle ore 10.00 presso il cantiere per redigere il processo verbale di cui all'art.108 c.4 D.Lgs. 50/2016;
- solo in data 27/04/2023 alle ore 18.31, l'Appaltatore inviava PEC nel testo della quale segnalava l'asserita impossibilità a presenziare alla convocazione della mattina successiva, richiedendo di spostare almeno di una settimana tale sopralluogo;
- in data 28/04/2023, ritenuta inaccettabile e pretestuosa la suddetta richiesta, siccome presentata solamente nel tardo pomeriggio del giorno precedente il disposto incombente, senza fornire

AFC Torino S.p.A.

qualsivoglia motivazione né, tanto meno, documentazione comprovante l'impedimento asseritamente prospettato, la DL ha effettuato, alla presenza di n. 2 (due) testimoni, il sopralluogo finalizzato alla verifica di quanto eseguito dall'Appaltatore relativamente alle contestazioni mosse ed ha constatato la totale mancanza dell'esecuzione delle opere richieste, condizioni che attestano il permanere dell'inadempimento contestato;

Considerato che:

- a seguito della constatazione e verifica dei lavori a tutt'oggi eseguiti dall'Appaltatore, dal suddetto Verbale del 28/04/2022 si evince il permanere dei generali inadempimenti e ritardi sulla complessiva esecuzione delle opere in oggetto, confermati dalla totale assenza dal cantiere ormai da mesi dell'Impresa esecutrice, preso atto dell'inefficienza nella gestione del cantiere in corso da parte dell'Appaltatore;
- le tempistiche residue delle lavorazioni ancora da svolgere non sono ormai più compatibili con il termine contrattuale di fine lavori previsto per il 6/03/2023, ad oggi già superato;
- permangono i generali ritardi sulla complessiva esecuzione delle opere, e, pertanto, il DL si riserva di quantificare in seguito la penale pecuniaria maturata per effetto del ritardo accumulato;
- inoltre, ai sensi dell'art. 108 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, il RUP nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, disporrà, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;
- si procederà, successivamente alla esatta determinazione e quantificazione dei lavori eseguiti, al recupero delle somme erogate con l'anticipazione versata da AFC Torino S.p.A. di Euro 68.675,43 a fronte di apposita polizza assicurativa n. 28020040998 di pari valore (incrementato del tasso di interesse legale vigente) emessa da **Tokio Marine Europe S.A.** in data 04/04/2022, tenuto conto che ad oggi è stata recuperata solo la I rata sul SAL n.1 dell'anticipazione versata;
- analogamente, si procederà ad escutere la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. **n.28020034666 daTokio Marine Europe S.A. in data 25/10/2021** per un importo di **Euro 52.577,90** a titolo di ristoro dei danni conseguenti ai gravi ritardi e inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, consistenti nel disservizio provocato all'utenza per l'impossibilità di disporre dell'opera entro il termine originariamente previsto, nelle spese relative alla nuova procedura di gara e in maggiori oneri per l'esecuzione lavori, nonché a titolo di eventuali penali;

Ritenuto che:

- l'esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento in questione è necessaria ed urgente, considerata, altresì, la situazione di notevole disagio che si è creata al cimitero Monumentale per l'assenza dei necessari punti di attingimento acqua per i cittadini, tenuto conto del periodo estivo in imminente arrivo e delle condizioni delle aree oggetto d'intervento, che si presentano con numerosi scavi e aree scarsamente decorose e con compromissione delle condizioni di sicurezza dei percorsi;
- occorre procedere a nuova aggiudicazione e, non potendo attuare lo scorrimento della graduatoria dell'originaria gara d'appalto tenuto conto che è stata presentata unica offerta da parte della ditta AGEA S.r.l., si renderà necessario l'espletamento di una nuova procedura di gara;

Visto:

- l'art. 108 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- l'art. 23 del CSA

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell'ambito delle funzioni esercitate ed in forza dei poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso

Determina

- 1) per le motivazioni in premessa espresse, di risolvere il contratto sottoscritto il 22/02/2022 con l'impresa AGEA S.r.l., con sede in C.so Trieste 191 – 81100 Caserta, per la realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria alla rete di adduzione idrica - aree 1, 2 e 5” presso il cimitero Monumentale di Torino, ai sensi dell'articolo 108 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, per grave ritardo e inadempimento nell'esecuzione dei lavori;
- 2) di autorizzare il RUP e il DL a procedere, nei termini stabiliti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti ed all'inventario dei materiali e mezzi d'opera che eventualmente devono essere presi in consegna;
- 3) di procedere, ad avvenuta redazione dello stato di consistenza, al recupero dell'anticipazione versata di Euro 68.675,43 a fronte di apposita polizza assicurativa n. 28020040998 di pari valore emessa da **Tokio Marine Europe S.A.** in data 04/04/2022, per la residua parte non dovuta per lavori non effettuati;
- 4) di procedere ad escutere, ai sensi dell'art. 103 comma 4 D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria n. **28020034666 emessa da Tokio Marine Europe S.A. in data 25/10/2021** per un importo di **Euro 52.577,90** a titolo di ristoro dei danni conseguenti ai gravi ritardi e inadempimenti contrattuali dell'Appaltatore, consistenti nel disservizio provocato dall'impossibilità di disporre dell'opera entro il termine originariamente previsto, nelle spese relative alla nuova procedura di gara e in maggiori oneri per l'esecuzione lavori, nonché a titolo di eventuali penali;
- 5) di predisporre le operazioni necessarie per l'aggiudicazione a nuovo operatore economico attraverso l'espletamento di una nuova procedura di affidamento;
- 6) di procedere agli adempimenti conseguenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. n. 50/2016;
- 7) di effettuare le adeguate comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art.83 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e della delibera del Consiglio dell'ANAC del 21/12/2016 n. 1386;
- 8) di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione sul sito Internet di AFC Torino S.p.A. ai sensi della normativa vigente in materia.

l'Amministratore Delegato

Carlo Tango

(firmato digitalmente)

Estremi ATTO AMMINISTRATIVO:

Determina di risoluzione contrattuale ex art. 108 del D.lgs 50/2016		
CIG: 87956922A8	Pratica: DET-93-2023	del: 18/05/2023
Determina: 90 - 2023		del: 18/05/2023
Oggetto: RISOLUZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE DI ADDUZIONE IDRICA - AREE 1, 2 E 5 CIMITERO MONUMENTALE AGGIUDICATO A: AGEA SRL		
RUP: WALTER SAINO; procura: Tango Carlo - Atto di nomina del CDA del 20/06/2022		

AFC Torino S.p.A.